



**STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO**
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, 23 luglio 2024

Circolare n. 10/2024

Oggetto: Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n.60; L. n.95 del 4 luglio 2024) – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Gentile Cliente,

di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel Decreto Coesione:

NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO

Art. 17 Misure per l'autoimpiego per le regioni del Centro e del Nord Italia

L'Autoimpiego Centro-Nord Italia è una delle misure per favorire l'auto imprenditorialità previste dal Decreto Coesione. L'agevolazione punta a favorire la costituzione di nuove attività imprenditoriali e autonome. Sono ammesse le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero professionale, in forma individuale o collettiva. Avviate in forma individuale mediante apertura di Partita IVA, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Sono destinatari i giovani di età inferiore ai trentacinque anni ed in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione;
- inoccupati, inattivi e disoccupati;
- disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Gli interventi di sostegno all'investimento consistono nel riconoscimento di voucher e contributi a fondo perduto. Questi sono fruibili, in via alternativa, nel rispetto del regolamento UE sugli aiuti de minimis.

Nello specifico, per l'avvio delle attività con sede legale nelle regioni del Centro Nord, i giovani imprenditori e imprenditrici possono ottenere:

- un voucher di avvio del valore massimo di 30.000 euro, non soggetto a rimborso, che può essere utilizzato per l'acquisto di beni, strumenti e servizi utili all'avvio delle attività. Il massimale sale a 40.000 euro per l'acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;
- un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l'avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al 65% delle spese;
- un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l'avvio delle attività dal valore compreso tra i 120.000 e i 200.000 euro. Il contributo copre fino al 60% delle spese.

Art. 17-bis Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO

La Legge del Bilancio 2024 ha riconosciuto a regime, dal 2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale. L'indennità è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

Con il Decreto Coesione si dispone che l'erogazione di indennità (ISCRO), sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Art. 21 Incentivi all'autoimpiego in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

L'art. 21 del Decreto Coesione introduce incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

Nello specifico, è previsto che le persone disoccupate che non hanno compiuto 35 anni e che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possano chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati. Nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore che, alla data di assunzione non abbiano compiuto 35 anni e assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L'esonero:

- è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici sopra indicati, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa individuati dal decreto per le diverse annualità coinvolte. Compete all'INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Art. 22 Bonus giovani

L'art. 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo volto a favorire **l'occupazione giovanile stabile** nel settore privato.

Nello specifico:

per le assunzioni **a tempo indeterminato** o le **trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato**, effettuate dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

È possibile fruire dell'**esonero dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il **limite** mensile è di **650 euro** per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno mentre di **500 euro** per i lavoratori occupati nelle restanti regioni.

L'esonero è garantito per un periodo **massimo di 24 mesi**, e:

- **non** si applica ai rapporti di **lavoro domestico** e di **apprendistato**;
- **non** è **cumulabile** con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi in oggetto, è necessario che:

- siano **rispettati i principi generali** di fruizione degli incentivi, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al **licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo**. In caso contrario l'esonero è **revocato** e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

NB: la fruizione dell'esonero è subordinata all'approvazione da parte della Commissione UE, di conseguenza le assunzioni agevolate prima di tale autorizzazione godranno del beneficio solo in un secondo momento. Si rammenta tuttavia che, per quanto sino ad ora la Commissione UE non abbia mai espresso parere contrario alle agevolazioni, non è una fattispecie da escludersi; di conseguenza per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con i requisiti per l'agevolazione effettuate dal 1° settembre 2024 fino all'approvazione della Commissione UE **non vi è certezza di poter beneficiare dell'agevolazione.**

Art. 23 Bonus donne

L'art. 23 del Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di "lavoratrici svantaggiate".

Nello specifico, è previsto un **esonero dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumano dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito:

- da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, e nelle aree individuate annualmente con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;

oppure

- da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero è riconosciuto, per un periodo **massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro su base mensile** per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

L'esonero:

- non si applica ai rapporti di **lavoro domestico** e di **apprendistato**;
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.